

**CONSORZIO CRESCENDO IN LIQUIDAZIONE****Bilancio di esercizio al 31/12/2022**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	ORVIETO
<b>Codice Fiscale</b>	01200620555
<b>Numero Rea</b>	TERNI79662
<b>P.I.</b>	01200620555
<b>Capitale Sociale Euro</b>	0 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	CONSORZIO
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	
<b>Società in liquidazione</b>	si
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Bilancio al 31/12/2022

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	0	0
II - Immobilizzazioni materiali	843.487	843.487
III - Immobilizzazioni finanziarie	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>843.487</b>	<b>843.487</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I - Rimanenze	3.702.804	3.702.804
II - Crediti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	129.376	128.938
Totale crediti	129.376	128.938
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide	19.139	13.755
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>3.851.319</b>	<b>3.845.497</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>31</b>	<b>112</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>4.694.837</b>	<b>4.689.096</b>

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	541.234	541.234
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	2.026.142	2.026.142
IV - Riserva legale	16.937	16.937
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	58.550	58.551
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-4.605.990	-4.527.404
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-75.626	-78.587
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-2.038.753</b>	<b>-1.963.127</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.771.465</b>	<b>1.773.132</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>41.740</b>	<b>36.489</b>
<b>D) DEBITI</b>		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.506.207	4.428.430
<b>Totale debiti</b>	<b>4.506.207</b>	<b>4.428.430</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>414.178</b>	<b>414.172</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>4.694.837</b>	<b>4.689.096</b>

## CONTO ECONOMICO

	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
5) Altri ricavi e proventi		
Altri	147.974	139.070
Totale altri ricavi e proventi	147.974	139.070
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>147.974</b>	<b>139.070</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
7) per servizi	51.769	44.756
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	33.045	32.300
b) oneri sociali	9.395	9.390
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	5.870	3.687
c) Trattamento di fine rapporto	5.870	3.687
Totale costi per il personale	48.310	45.377
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	12.232
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	0	12.232
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	31.054
Totale ammortamenti e svalutazioni	0	43.286
14) Oneri diversi di gestione	71.234	61.490
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>171.313</b>	<b>194.909</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>-23.339</b>	<b>-55.839</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	2
Totale proventi diversi dai precedenti	3	2
Totale altri proventi finanziari	3	2
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	52.290	22.750
Totale interessi e altri oneri finanziari	52.290	22.750
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-52.287</b>	<b>-22.748</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)	0	0
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>	<b>-75.626</b>	<b>-78.587</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-75.626</b>	<b>-78.587</b>

## **Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2022 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.**

### **PREMESSA**

Il presente bilancio si chiude con una perdita di euro 75.626.

Il Patrimonio netto risulta pertanto di euro (-2.038.753,00) (negativo per duemilionitrentottomilasettecentocinquantrate euro), che si confronta con quello dell'esercizio precedente che era pari a (- 1.963.127 (negativo per unmilionenovecentosessantatremilacentosette euro).

Il bilancio chiuso al 31/12/2022 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate ai commi 4 e 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile (opportunamente rettificati per corrispondere allo stato di liquidazione e quindi quale conseguenza dell'abbandono della prospettiva della continuità e trasformazione economica del capitale investito nel Consorzio da strumento per la realizzazione dello scopo a mero coacervo dei beni destinati al realizzo diretto per il pagamento delle passività) sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Le specifiche sezioni della nota integrativa illustrano i criteri con i quali è stata data attuazione all'art. 2423 quarto comma, in caso di mancato rispetto in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è provveduto a riclassificare i saldi dell'esercizio precedente.

### **INTRODUZIONE ESSENZIALE**

Il Consorzio Crescendo è stato messo in liquidazione con delibera assunta dall'assemblea straordinaria dei consorziati il 19 dicembre 2013. I liquidatori Dr. Carmelo Campagna e Dr. Ruggero Campi hanno accettato

la carica il 30 dicembre 2013 e il 10 gennaio 2014 con insediamento il successivo 13 gennaio 2014. Ne discende che fino alla data precedente (12 gennaio 2014) hanno operato gli amministratori così come in carica e risultante agli atti, mentre dal 13 gennaio 2014 è iniziata la gestione della fase di liquidazione.

Nel periodo 1 gennaio 2014 - 12 gennaio 2014, anteriore all'effettivo insediamento dei Liquidatori, la gestione del Consorzio ha continuato ad essere assicurata dagli Amministratori.

Attraverso la struttura amministrativa i Liquidatori hanno preso atto dei saldi espressi dalla contabilità generale e rispetto ad essi hanno dato inizio alla procedura di liquidazione, considerando, dunque, la situazione contabile unitamente al bilancio 2013 la effettiva situazione iniziale, senza con ciò avvalorarla o farla propria.

Considerata la sequenza temporale tra la messa in liquidazione, chiusura dell'esercizio 2013, accettazione della carica di liquidatori e procedimento di formazione del bilancio 2013, i Liquidatori hanno necessariamente provveduto loro stessi alla predisposizione del bilancio 2013 pur non avendo avuto parte alcuna nella relativa gestione; tale situazione ha comportato già nel suddetto bilancio la mutazione dei criteri di valutazione che nel progetto di bilancio 2022 vengono (come più diffusamente dettagliato nel prosieguo) confermati.

A seguito delle dimissioni dall'incarico di liquidatore rassegnate dal Dr. Ruggero Campi nell'assemblea dei soci del 21/06/2016, l'organo di liquidazione è stato integrato con la nomina del Dr. Marco Agabiti deliberata dall'assemblea dei soci del 08/09/2016. Il Dr. Marco Agabiti è effettivamente entrato nell'esercizio delle sue funzioni contestualmente all'iscrizione della nomina presso la CCIAA avvenuta in data 30/09/2016.

Il presente bilancio, riferito alla data del 31.12.2022, è pertanto il nono successivo alla messa in liquidazione ed è stato redatto tenendo conto della migliore prassi contabile, coerentemente con la natura consortile di forma giuridica non societaria. Si ricorda che agli atti della società risultano conservati il bilancio iniziale di liquidazione, costituito sostanzialmente dal bilancio 2013 unitamente ai documenti messi a disposizione dagli amministratori il 19/02/2014.

Considerati gli adempimenti di cui all'articolo 2615-bis del codice civile, il presente progetto di bilancio nella sua unitarietà documentale, costituisce anche la situazione patrimoniale da depositare presso la competente CCIAA.

## **LA GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE**

Dall'inizio della liquidazione, per tenervi informati, si sono tenute 24 assemblee (3 nel 2014; 5 nel 2015; 6 nel 2016; 3 nel 2017; 1 nel 2018; 2 nel 2019; 1 nel 2020; 1 nel 2021; 2 nel 2022).

In data 30/06/2014 l'assemblea ordinaria dei consorziati ha approvato il piano di liquidazione assumendo, tuttavia, la seguente delibera:

- “ - dare seguito, così come già deliberato nelle precedenti assemblee, ad una liquidazione di tipo conservativo come da proposta Sviluppumbria, senza, però, oneri e versamenti straordinari a carico dei consorziati, al fine del realizzo dei beni in modo ragionato per coprire, se possibile, al meglio le obbligazioni scadute e potenziali nonché i costi di funzionamento;
- dare ulteriore mandato ai liquidatori di riproporre un documento aggiornato sulla base della discussione svolta in Assemblea;
- di manlevare i liquidatori da qualsiasi onere connesso alla attuazione della presente delibera.”

1. La perdita del fondo consortile.

E' bene sottolineare che già con l'approvazione del progetto di bilancio 2013 il fondo consortile è risultato completamente assorbito dalle perdite; quest'ultime sono state di entità tale da rendere il patrimonio netto

negativo. La gestione 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 non ha mutato la conformazione del patrimonio netto il quale è rimasto negativo ed anzi ha subito l'effetto incrementativo per la realizzazione delle ulteriori perdite, tranne nel 2018 e 2019, anni in cui si è in presenza di un utile. Da ciò discende che, salvo (improbabili) eventi gestionali eccezionalmente positivi, non esistono ragionevoli motivazioni per escludere che nessuna eccedenza positiva residuerà a favore dei consorziati, anzi questi ultimi dovrebbero provvedere (come è stato esplicitamente chiesto nelle varie occasioni assembleari e desumibile dallo stesso statuto, art.5), a colmare la differenza sino allo zero così da consentire un sostenibile prosieguo della liquidazione.

Si chiede quindi ai consorziati, al fine di addivenire ad una positiva conclusione della liquidazione, di voler versare la quota di partecipazione di propria spettanza relativa alle perdite cumulate negli ultimi esercizi, così come di seguito quantificata nel prospetto analitico di seguito riportato:

SCHEMA RIPARTIZIONE PERDITE ENTI SOCI														
Anno di esercizio		Perdita 2010	Perdita 2012	Perdita 2013	Perdita 2014	Perdita 2015	Perdita 2016	Perdita 2017	Utile 2018	Utile 2019	Perdita 2020	Perdita 2021	Perdita 2022	TOTALE
Utile/ Perdita d'esercizio		280.130	1.338.869	2.882.510	285.115	284.785	340.241	443.309	-1.375.022	-57.043	104.510	78.587	75.626	4.681.617

ENTE	% fon. con.le	quota perdita 2010	quota perdita 2012	quota perdita 2013	quota perdita 2014	quota perdita 2015	quota perdita 2016	quota perdita 2017	quota utile 2018	quota utile 2019	quota perdita 2020	Quota perdita 2021	Quota perdita 2022	Totale perdita
ALLERON A	0,52	1.457	6.962	14.989	1.483	1.481	1.769	2.305	-7.150	-297	543	409	393	24.344
ALVIANO	0,28	784	3.749	8.071	798	797	953	1.241	-3.850	-160	293	220	212	13.109
AMELIA	2,17	6.079	29.053	62.550	6.187	6.180	7.383	9.620	-29.838	-1.238	2.268	1.705	1.641	101.591
BASCHI	3,36	9.412	44.986	96.852	9.580	9.569	11.432	14.895	-46.201	-1.917	3.512	2.641	2.541	157.302
CASTEL GIORGIO	0,40	1.121	5.355	11.530	1.140	1.139	1.361	1.773	-5.500	-228	418	314	303	18.726
CASTEL VISCARD O	0,85	2.381	11.380	24.501	2.423	2.421	2.892	3.768	-11.688	-485	888	668	643	39.794
FABRO	0,77	2.157	10.309	22.195	2.195	2.193	2.620	3.413	-10.588	-439	805	605	582	36.048
FICULLE	0,32	896	4.284	9.224	912	911	1.089	1.419	-4.400	-183	334	251	242	14.981
GIOVE	0,34	952	4.552	9.801	969	968	1.157	1.507	-4.675	-194	355	267	257	15.917
GUARDE A	0,34	952	4.552	9.801	969	968	1.157	1.507	-4.675	-194	355	267	257	15.917
LUGNAN O IN TEVERIN A	0,30	840	4.017	8.648	855	854	1.021	1.330	-4.125	-171	314	236	227	14.045
MONTEC CHIO	0,32	896	4.284	9.224	912	911	1.089	1.419	-4.400	-183	334	251	242	14.981
MONTEG ABBIONE	0,23	644	3.079	6.630	656	655	783	1.020	-3.163	-131	240	181	174	10.768
MONTELE ONE	0,30	840	4.017	8.648	855	854	1.021	1.330	-4.125	-171	314	236	227	14.045
ORVIETO	13,41	37.565	179.542	386.545	38.234	38.190	45.626	59.448	-184.390	-7.650	14.015	10.539	10.141	627.805
PARRAN O	0,11	308	1.473	3.171	314	313	374	488	-1.513	-63	115	86	83	5.150
PENNA IN TEVERIN A	0,20	560	2.678	5.765	570	570	680	887	-2.750	-114	209	157	151	9.363
PORANO	0,35	980	4.686	10.089	998	997	1.191	1.552	-4.813	-200	366	275	265	16.386

SAN VENANZO	0,43	1.205	5.757	12.395	1.226	1.225	1.463	1.906	-5.913	-245	449	338	325	20.131
PROVINCI A DI TERNI	25,00	70.033	334.717	720.628	71.279	71.196	85.060	110.827	-343.756	-14.261	26.128	19.647	18.907	1.170.404
SVILUPP UMBRIA	40,00	112.052	535.548	1.153.004	114.046	113.914	136.096	177.324	-550.009	-22.817	41.804	31.435	30.250	1.872.647
COM.TA' MONTAN A ONAT	10,00	28.013	133.887	288.251	28.512	28.479	34.024	44.331	-137.502	-5.704	10.451	7.859	7.563	468.162
<b>Totale</b>	<b>100</b>	<b>280.130</b>	<b>1.338.869</b>	<b>2.882.510</b>	<b>285.115</b>	<b>284.785</b>	<b>340.241</b>	<b>443.309</b>	<b>-1.375.022</b>	<b>-57.043</b>	<b>104.510</b>	<b>78.587</b>	<b>75.626</b>	<b>4.681.617</b>

Non deve sfuggire alla vostra attenzione che **solo con tale intervento finanziario sarà possibile onorare i debiti accumulati nel tempo, pena la improcedibilità della liquidazione.**

## 2. La responsabilità degli organi consortili.

Lo stato di illiquidità era da tempo evidente e la delibera di liquidazione poteva essere assunta con anticipo rispetto a come è avvenuto. Cioché dalla data di obiettiva difficoltà del Consorzio alla data di messa in liquidazione per iniziativa dei soci, gli Amministratori hanno (o dovevano assumere) assunto e fatto propri i doveri di tutela dei creditori che a vario titolo riverberano i loro giusti diritti sul patrimonio del consorzio, la cui negatività sottintende un completo assorbimento con grave lesione delle loro aspettative di realizzo del credito.

Confermando e richiamando quanto riferito in occasione delle assemblee tenute per informare prontamente i consorziati, le cause sono molteplici e richiederebbero un'analisi puntuale e ricostruttiva dei fatti gestionali, delle motivazioni e delle azioni poste in essere dagli Amministratori che si sono succeduti nel tempo. Senza condividere né sanare il passato, rispetto al quale i soci tutti conservano il diritto (obbligo) all'esercizio delle azioni poste a tutela del patrimonio del Consorzio e di loro stessi per la solidarietà con il fondo consortile oltre che per la natura pubblica delle risorse vanificate, in data 12/01/2016 l'assemblea specificamente convocata ha deliberato: "di provvedere ad una ricognizione approfondita degli atti di gestione per la valutazione di eventuali profili di responsabilità affidando tale ricognizione a professionisti indicati nelle persone del Dr. Corrado Maggesi e dello Studio Legale Valdina di Perugia".

Detti professionisti hanno consegnato in data 05/04/2016 una relazione nella quale vengono evidenziati alcuni profili di responsabilità a carico dei precedenti amministratori e a seguito della quale il socio Sviluppumbria ha inviato una richiesta di risarcimento danni a tutti i soggetti interessati.

In data 21/06/2016 l'Assemblea dei soci del Consorzio ha deliberato di procedere con l'azione di responsabilità a carico degli organi consortili, di direzione amministrazione e controllo e conseguentemente di incaricare i seguenti professionisti:

- Avv. Rodolfo e Pier Francesco Valdina; Avv. Livio Michele Listanti; Dr. Corrado Maggesi che provvederanno ad informare costantemente l'assemblea per il tramite dei liquidatori.

Nel corso del 2017 i liquidatori hanno informato i soci in ogni assemblea sull'avanzamento delle verifiche effettuate dai professionisti.

Nell'assemblea del 07/12/2017 il Dr. Maggesi ha illustrato il lavoro svolto dai tecnici che ha portato all'individuazione di responsabilità amministrative per danni quantificati in circa euro 2.000.000,00 a carico di 17 soggetti (ex amministratori e organi di direzione e controllo).

La Sviluppumbria spa e il Consorzio hanno avviato le conseguenti azioni legali, quest'ultimo, previa informativa da parte dei liquidatori nell'assemblea dei soci del 7 dicembre 2017.

La causa è stata introdotta avanti al Tribunale di Terni con atto di citazione del 18/12/2017, notificato ai

soggetti convenuti a partire dal 21/12/2017 ed attualmente si trova nella fase istruttoria. Con provvedimento del 7 gennaio 2020 il Tribunale di Terni ha disposto la sospensione del procedimento stante la pendenza del regolamento di giurisdizione avanti alla Corte Suprema.

Infatti nel corso del 2019, in considerazione del fatto che la maggior parte dei convenuti ha sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito a profitto della Corte dei Conti, i liquidatori, su suggerimento dei legali di parte, hanno deciso di proporre alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione il ricorso per la risoluzione della questione di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 e 360 n.1 del codice di procedura civile. La Cassazione ha accolto il ricorso promosso dal Consorzio con Ordinanza n. 15570/21 del 04/06/2021 ed ha rimesso le parti avanti al Tribunale di Terni. Il Consorzio ha riassunto quindi la causa dinanzi a detto Tribunale con comparsa di riassunzione del 06/08/2021 ed il Giudice ha fissato la prima udienza al 21/12/2021 nel corso della quale si è riservato di decidere sulle questioni preliminari. Il Giudice istruttore poi, all'udienza del 13/12/2022 per l'esame e l'ammissione dei mezzi istruttori ed il deposito delle memorie delle parti in causa, si è riservato di deliberare sulle richieste istruttorie formulate dalle parti.

Come già evidenziato nella nota integrativa al bilancio 2014, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che i liquidatori hanno riscontrato al momento dell'insediamento non può essere considerato adeguato per la corretta individuazione e rappresentazione dei fatti aziendali; questa carenza ha comportato un grave pregiudizio della verità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato di gestione nel passato, con ripercussioni negative anche nella gestione successiva.

### 3. Situazione bancaria.

Al fine di avviare la trattativa con l'unico istituto di credito rimasto, si segnala nuovamente ai consorziati la necessità dell'erogazione, da parte loro, della liquidità necessaria per la sistemazione delle passività bancarie scadute.

Grazie alla vendita dell'immobile ex Mabro di Orvieto è stato possibile raggiungere un accordo con il MPS che ha stralciato l'intero debito contratto dal Consorzio.

Per quanto riguarda il debito nei confronti di Intesa, dal momento che il Consorzio Crescendo non aveva la necessaria liquidità, ma le trattative con gli Istituti bancari sono state portate avanti congiuntamente per espressa richiesta da parte degli Istituti bancari, il Consorzio TNS, che ha provveduto a chiudere l'esposizione nei confronti di Intesa con fondi propri, si è surrogato nella posizione; visto che le trattative sono state effettuate congiuntamente, ma vi è la necessità di tenere distinti i vantaggi derivanti dall'apporto di ogni singolo Consorzio, i conteggi analitici verranno effettuati al termine delle operazioni di saldo e stralcio che sono ancora in itinere.

Medesima operazione a quella di Intesa è stata intrapresa nei confronti di BNL; dal momento che il Consorzio Crescendo non aveva la necessaria liquidità, ma le trattative con la BNL sono state portate avanti congiuntamente per espressa richiesta da parte dell'Istituto, il Consorzio TNS, che ha provveduto a chiudere la nostra esposizione nei confronti di BNL con fondi propri, si è surrogato nella posizione dell'Istituto; visto che le trattative sono state effettuate congiuntamente, ma vi è la necessità di tenere distinti i vantaggi derivanti dall'apporto di ogni singolo Consorzio, i conteggi analitici verranno effettuati al termine delle operazioni di saldo e stralcio che sono ancora in itinere.

### 4. Situazione I.C.I. / I.M.U.

Nel corso degli anni è stato accumulato un considerevole debito per mancato pagamento dell'Imposta



comunale sugli immobili, poi IMU, nei confronti dei Comuni Soci ove il Consorzio risulta proprietario di beni immobili.

La decisione di non procedere al pagamento dell'imposta è stata sostenuta dal Consorzio dal 2010 in poi. La partita più sostanziosa è quella nei confronti del Comune di Orvieto relativamente al mancato pagamento dell'imposta riferita all'area produttiva di Fontanelle di Bardano e all'immobile ex Mabro.

A dicembre 2019 è stata inoltrata al Comune un'istanza di accertamento con adesione avverso l'avviso di accertamento IMU 2014, finalizzata all'abbattimento della base imponibile IMU relativa all'area produttiva di Fontanelle di Bardano che, qualora fosse stata accolta, avrebbe comportato una considerevole riduzione dell'importo dovuto al Comune per IMU non corrisposto anche per gli anni successivi. Nel corso di un incontro svoltosi a marzo 2020 con il Comune, i liquidatori hanno anche riproposto la richiesta di applicazione del cumulo giuridico all'intero debito accumulato dal Consorzio per IMU non corrisposto. I liquidatori hanno fatto anche presente all'amministrazione comunale che l'applicazione di detto istituto è stato già applicato dal Comune di Narni al debito IMU del Consorzio TNS. Il Consorzio ha poi inviato, a supporto delle argomentazioni presentate, la delibera di giunta comunale nonché la giurisprudenza in essa richiamata. Purtroppo nessuna delle richieste formulate sono state accolte dal Comune il quale però si è dichiarato disponibile a definire la questione relativa all'intero debito IMU accumulato dal Consorzio nel tempo, compatibilmente con le ridotte disponibilità finanziarie dell'ente. Ad oggi comunque l'amministrazione comunale, pur essendo stata più volte sollecitata, non si è ancora espressa in alcun modo lasciando così sospesa l'intera partita debitoria.

Per la parte relativa agli accertamenti fino ad ora pervenuti dai Comuni soci si rimanda al paragrafo 12.

#### 5. Entrate ed Uscite.

Alcuni creditori hanno inviato lettere di sollecito a pagare.

Considerato il capitale investito come coacervo di beni destinati alla conversione in denaro, al pagamento dei creditori, dalla data di accettazione della nomina sono state poste in essere operazioni tutte rientranti nei poteri dei liquidatori.

#### 6. Vendite

In data 24/11/2014 si è proceduto alla cessione di un lotto di terreno di mq. 1986 sito presso l'area produttiva in località Colonna nel Comune di Fabro ad un prezzo pari ad euro 75.468,00 oltre Iva.

Nel corso del 2015 non ci sono state vendite.

In data 27/10/2016 il Consorzio ha ceduto due lotti di terreno di superficie complessiva di mq 4.162, siti presso l'area produttiva in località Colonna di Fabro, per un importo complessivo di euro 141.508,00 oltre Iva.

Nel corso del 2017 non ci sono state vendite.

In data 18/12/2018 il Consorzio ha venduto alla Regione Umbria tutti gli spazi di proprietà posti all'interno dell'immobile ex Mabro di estensione pari a 2911 mq. di superficie piana e 1018 mq. di superficie soppalcata per un importo complessivo di euro 1.400.000,00. Il valore di vendita è stato determinato in base all'aggiornamento delle stime effettuata dall'Agenzia Entrate in merito al giudizio di congruità rilasciato nel 2018 su richiesta della Regione Umbria.

Nel corso degli anni 2019, 2020 2021 e 2022 non ci sono state vendite. In particolare la grave crisi e incertezza economica, scaturita dalla pandemia da marzo 2020, e continuata con la crisi energetica/guerra in Ucraina del 2022, non ha permesso la dismissione del residuo comparto immobiliare.

7. Contratti di locazione cessati e in essere

7.1. Spazio all'interno dell'immobile ex Mabro di mq. 108

In data 03/10/2016 è stato sottoscritto, in continuità di rapporto, un nuovo contratto di locazione con la società conduttrice del locale di circa 108 mq, inserito nel complesso immobiliare ex Mabro, per un canone annuo pari ad euro 8.400,00 oltre Iva.

Per l'effetto, si è provveduto alla risoluzione dell'originario contratto e dei successivi atti modificativi che regolavano il rapporto locatizio. La società conduttrice ha rilasciato idonea polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto. A seguito della vendita dell'immobile ex Mabro la titolarità della locazione è passata all'acquirente.

7.2. Fabbricato industriale sito presso l'area produttiva di Baschi

Il contratto di locazione, sottoscritto in data 25 gennaio 2012, ha ad oggetto un fabbricato industriale di superficie complessiva (compreso il soppalco interno) pari a mq. 724 con annessa area di pertinenza esterna di mq. 1.137. Il canone di locazione è stabilito in euro 2.500,00 mensili oltre Iva.

La società conduttrice, in data 25/02/2014, ha esercitato il diritto di opzione all'acquisto dell'immobile (contemplato da contratto), il quale prevede lo scomputo, dal prezzo di vendita già determinato in euro 340.000,00 oltre Iva, dei canoni versati fino al momento del rogito.

L'impresa, a seguito ns. sollecito del 16/09/2015 per l'esecuzione dell'atto pubblico di compravendita, aveva comunicato l'intenzione di provvedere entro il 31/12/2016, intento poi non realizzato. L'azienda ha poi manifestato, per le vie brevi, l'intenzione di acquistare l'immobile entro il mese di gennaio/febbraio 2018 chiedendo al Consorzio il conteggio di quanto dovuto per la compravendita.

I Liquidatori ritenendo che il diritto all'acquisto non fosse più esercitabile, a mezzo del proprio legale di fiducia, nel corso del 2018 hanno ribadito più volte all'impresa il decadimento di tale diritto a causa del suo mancato esercizio, essendo trascorso ormai troppo tempo.

Nel 2019, considerato l'inadempimento dell'impresa nel pagamento di diversi canoni di locazione, i liquidatori hanno proceduto all'escussione della polizza fidejussoria accesa dall'impresa a garanzia delle obbligazioni contrattuali. In tal modo è stato possibile reperire le mensilità non corrisposte dalla società fino a maggio 2019. Considerato poi che l'azienda ha continuato ad essere inadempiente anche per le mensilità successive, i liquidatori hanno attivato la procedura di riscossione forzata del credito, effettuando nel corso del 2020 diversi tentativi di pignoramento presso terzi, tutti senza successo. Nel 2021 è stata pertanto avviata la procedura di sfratto il cui atto è stato convalidato dal Giudice in data 02/11/2021 fissando l'esecuzione a far data dal 14/01/2022. La procedura si è conclusa definitivamente in data 24/10/2022 con lo sfratto esecutivo forzoso eseguito dopo vari rinvii concessi dai liquidatori all'impresa al fine di permettere lo sgombero dei locali dalle attrezzature e dai beni conservati all'interno dell'immobile. I liquidatori hanno reputato vantaggioso per il Consorzio concedere le proroghe richieste dall'impresa in considerazione del dubbio valore economico di quanto conservato nell'immobile. L'impresa però, malgrado le richieste di rinvio concesse e le assicurazioni date sullo sgombero totale dei locali da mezzi e merci, non ha provveduto entro il termine ultimo, generando così a carico del Consorzio anche la problematica dello smaltimento di detti beni nonché quella relativa alla documentazione contabile lasciata nell'immobile dall'impresa che deve essere obbligatoriamente conservata per due anni.

7.3 Terreno fotovoltaico sito nel Comune di Alviano

Il contratto di locazione ultranovennale ha ad oggetto un terreno di circa 46.850 mq. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di circa 2MWp di potenza nominale complessiva. Il contratto è stato sottoscritto in

data 31/08/2010. La locazione ha durata fino al 31/12/2030 salvo ulteriore proroga, in facoltà del conduttore, di ulteriori cinque anni. Il conduttore corrisponde a titolo di locazione e riscatto della proprietà del sito, per il primo triennio di validità del contratto, una percentuale pari al 30% del ricavo complessivo che il Conduttore stesso otterrà dalla vendita sul mercato (GSE) dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Per il successivo periodo di locazione tale percentuale resta fissata nel 20% del ricavo come sopra determinato. E' stato concesso in favore del conduttore il diritto di acquistare la proprietà del terreno alla scadenza del contratto, al valore simbolico di euro 100,00 nello stato di fatto e di diritto in cui si verrà a trovare al termine del periodo di locazione.

## 8. Contratti di concessione

### 8.1 Contratto di gestione temporanea rete wireless

Il contratto per la gestione temporanea della rete wireless di proprietà del Consorzio è stato sottoscritto in data 18/12/2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze-Ufficio territoriale di Empoli il 10/01/2014 al n. 90 serie 3-N1. Il contratto ha ad oggetto la concessione in uso a titolo oneroso della rete di comunicazione elettronica wireless a banda larga realizzata dal Consorzio a servizio dei territori dei comuni di Allerona, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Montecchio, Monteleone, Orvieto, Parrano, Porano, Ficulle, Fabro, Montegabbione, San Venanzo, Alviano e Guardea. La concessione è stata prorogata fino al 31/12/2019. Il canone è stabilito in euro 2.500,00 mensili oltre Iva. Nel 2019 la società che gestisce la rete wireless, reputando antieconomico continuare detta gestione alle condizioni contrattuali inizialmente sottoscritte, ha comunicato al Consorzio l'intenzione di recedere dal contratto già a partire dal mese di giugno. I liquidatori, a mezzo del proprio legale di fiducia, hanno diffidato l'azienda dall'interrompere il servizio prima della scadenza del termine di cui alla proroga concessa. La rete è stata pertanto gestita dall'azienda che ha provveduto ad erogare i servizi connessi fino alla data del 31/12/2019.

Nel corso del 2020 è stata sottoscritto un accordo transattivo per la ripresa in consegna degli apparati e la definizione di un piano di rientro (pagamento rateizzato in 10 rate mensili dello scaduto fino al 30/11/2019), il tutto al fine di evitare l'avvio di un'azione giudiziale di recupero del credito che avrebbe comportato ulteriore aggravio di costi e incertezza nei tempi. L'impresa ha corrisposto tutte le rate pattuite.

I liquidatori hanno poi tempestivamente avviato azioni per la messa a valore del bene. Il Consorzio Crescendo ha infatti realizzato la rete a seguito di convenzione sottoscritta nel 2008 con il Comune di Orvieto, la ex Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana e la CentralCOM Spa (oggi Umbria Digitale) La stessa convenzione prevedeva che la Centralcom (oggi Umbria Digitale), una volta che la rete fosse stata completata da parte del Crescendo, avrebbe acquisito l'infrastruttura che sarebbe stata inserita all'interno del Piano Telematico Regionale allora in corso di predisposizione. I liquidatori nel corso del 2020 hanno pertanto più volte invitato Umbria Digitale ad adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della convenzione, così come stabilito dall'art. 5 del menzionato documento: *“Una volta realizzato il progetto esecutivo, il sistema di cablaggio sarà trasferito dal Consorzio Crescendo a CentralCOM Spa nei termini e alle condizioni che saranno tra loro definite in apposita separata convenzione.”* Alle comunicazioni ufficiali inviate non è stato mai dato riscontro tanto che a maggio 2021, i liquidatori hanno chiesto ed ottenuto un incontro con l'amministratore delegato della società a seguito del quale però è risultato chiaro che Umbria Digitale non intende adoperarsi per acquisire il bene.

## 9. Manifestazioni di interesse aree e siti produttivi del Consorzio

In data 16/09/2016 un'impresa operante nel settore enogastronomico ha formalizzato una richiesta di assegnazione dei lotti nn. 9 e 10, di superficie complessiva pari a 4479 mq., siti presso l'area produttiva in

località Colonna nel Comune di Fabro, per un importo totale di euro 152.286,00 oltre Iva (pari ad euro 34,00/mq oltre Iva), con diritto di opzione all'acquisto da esercitare entro il 31/01/2017.

In ragione di ciò è stata attivata la consueta procedura pubblica finalizzata all'ottenimento di eventuali offerte migliorative, la quale si è conclusa con la mancata acquisizione di ulteriori proposte di acquisto.

In data 08/11/2016 è stato comunicato alla società l'esito di detta procedura allegando una bozza di contratto di diritto di opzione all'acquisto, che però non è stato sottoscritto.

La società ha comunque manifestato il permanere del proprio interesse comunicando in data 25/01/2017 la propria intenzione di acquistare il lotto n. 10 entro il 31/01/2017 e chiedendo contestualmente di voler prorogare, fino al 31/07/2017, il diritto di opzione all'acquisto del lotto n. 9 (diritto di opzione mai perfezionato vista la mancata sottoscrizione del contratto di diritto di opzione).

Considerato che il prezzo di cessione (euro 34/mq) era giustificato dalla assegnazione e successiva vendita di entrambi i lotti di terreno, in riscontro alla richiesta pervenuta è stato comunicato per le vie brevi alla società che avrebbe potuto usufruire delle seguenti due opzioni; acquisto dei due lotti ad euro 34/mq. - il primo subito ed il secondo entro il 31/07/2017 con sottoscrizione del contratto di opzione di acquisto e versamento della caparra contrattuale (pari al 30% del prezzo) - oppure, in alternativa, acquisto di un solo lotto al prezzo di euro 38/mq.

La società, in risposta, si è inizialmente dichiarata interessata all'acquisto di un solo lotto di terreno ad euro 34,00/mq., giustificando il prezzo in considerazione delle attuali condizioni di mercato, e poi non ha più dato alcun cenno di riscontro per cui è presumibile ritenere che non permanga alcun interesse per l'investimento.

Nel corso del 2018 i Liquidatori hanno effettuato diversi incontri con soggetti interessati a localizzarsi nell'area di Fabro, ma al momento nessuno di tali incontri si è sostanziato in un interesse concreto.

Nel 2019 pur avendo ricevuto qualche informale richiesta d'informazione sia in merito all'area produttiva di Fabro che all'immobile sito presso il lotto 10a a Baschi, non c'è stata nessuna concreta manifestazione d'interesse. E' stato invece sottoscritto dai liquidatori, in favore di un agente di vendita del territorio, un incarico irrevocabile alla vendita, senza esclusiva, in riferimento all'area produttiva di Fontanelle di Bardano. Questo, in considerazione dell'interesse manifestato da parte di alcuni imprenditori, per mezzo di detto agente di vendita, per la summenzionata area. Tale interesse ad oggi non si è ancora concretizzato.

Nel 2020 sono state richieste informazioni da vari imprenditori sulle aree produttive di proprietà del Consorzio (Area produttiva di Fabro, di Orvieto e di Montecchio) senza però alcuna concreta manifestazione di interesse, che abbia generato una effettiva proposta d'acquisto.

Nel corso del 2021 sono pervenute numerose richieste di informazioni nonché informali dichiarazioni d'interesse da parte di vari soggetti, sulle aree produttive di proprietà del Consorzio (Area produttiva di Fabro, di Orvieto e di Montecchio).

Anche nel 2022 sono state numerose le manifestazioni d'interesse e le richieste di informazioni sulle aree produttive del Consorzio, nessuna delle quali però si è concretizzata in una vendita.

## 10. Il Contenzioso

### 10.1 Contratto locazione del 29/12/2009 relativo ad uno spazio all'interno dell'immobile ex Mabro

Il contenzioso in essere si articola nei procedimenti di seguito riassunti:

#### 1a) Procedimento Civile (Decreto ingiuntivo di pagamento – ricorso in opposizione)

Il contenzioso è stato promosso dal Consorzio Crescendo con ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento.

Oggetto: contratto locazione del 29/12/2009 tra il Consorzio ed una società operante nel settore tessile.

Con contratto sottoscritto in data 29/12/2009 il Consorzio ha ceduto in locazione alla società un immobile

inserito nel compendio denominato "ex Mabro".

Stante la persistente morosità della società conduttrice nel pagamento dei canoni, il Consorzio ha ottenuto dal Tribunale di Orvieto Decreto Ingiuntivo n.64/2012 del 23/03/2012 per la somma di € 59.252,68 oltre interessi legali e spese di procedura.

L'azienda ha proposto opposizione avverso detto Decreto chiedendo contestualmente (con domanda riconvenzionale) il risarcimento dei (pretesi) danni cagionati ai propri macchinari ed attrezzature da infiltrazioni d'acqua che avrebbero interessato l'immobile locato.

All'udienza del 10/10/2012 il giudice ha concesso l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, ragion per cui il Consorzio, in mancanza di un adempimento spontaneo della società, ha attivato la procedura di pignoramento conclusa con verbale negativo (attività cessata).

Nelle more la società, a dicembre 2012, è stata posta in scioglimento e liquidazione volontaria.

Con sentenza n.8/2013, depositata in cancelleria il 09/01/2013, il Tribunale di Orvieto dichiarando improcedibile la sopracitata opposizione al Decreto Ingiuntivo:

- a) ha confermato il D.I. n.64/2012;
- b) ha dichiarato inammissibile la richiesta di risarcimento danni (domanda riconvenzionale) avanzata dalla società;
- c) ha condannato infine l'azienda al pagamento delle spese procedurali.

La medesima società ha poi proposto appello avverso la richiamata sentenza n.8/2013 innanzi alla Corte di Appello di Perugia.

Con sentenza n.584 del 15/10/2015 (pronunciata a seguito di riunione della causa in oggetto con quella di sfratto di seguito descritta) la Corte di Appello di Perugia, in riforma della sentenza appellata:

- ha confermato il D.I. n.64/2012 ottenuto dal Consorzio;
- ha condannato il Consorzio al pagamento, in favore della società, della somma di euro 3.000,00 a titolo di risarcimento danni (oltre alle spese del giudizio di appello);
- ha confermato le spese del primo grado di giudizio poste a carico della società, ma compensate per 1/8.

#### 1b) Procedimento Civile (riunione di procedimenti)

Il contenzioso è stato promosso dal Consorzio con atto di sfratto per morosità e contestuale Decreto Ingiuntivo per il pagamento di ulteriori canoni di locazione. La società ha a sua volta proposto ricorso in materia di locazione ex art.447 bis cpc per la richiesta di risarcimento danni. I due procedimenti (sfratto + ricorso) sono stati poi riuniti dal Giudice in un unico procedimento.

Oltre al ricorso per decreto ingiuntivo per € 59.252,68 sopra illustrato, il Consorzio, con atto depositato il 10/04/2012 ha intimato all'azienda lo sfratto per morosità, chiedendo contestualmente (con decreto ingiuntivo) il pagamento di euro 26.644,00 per ulteriori canoni di locazione non pagati.

Con provvedimento del 15/05/2012 il Tribunale di Orvieto ha convalidato lo sfratto ed ha ordinato alla società il rilascio dell'immobile, poi avvenuto il 20/07/2012.

L'azienda ha esperito tempestiva opposizione alla convalida di sfratto e, successivamente, ha proposto autonomo ricorso (ricorso in materia di locazione ex art. 447 bis c.p.c.) per la richiesta di risarcimento di alcuni danni afferenti l'immobile locato.

Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 21/01/2013, ha disposto la riunione dei procedimenti in rassegna.

Con sentenza n.156 resa in data 29/10/2013, il Tribunale di Terni (ex Orvieto) a conclusione del procedimento:

- ha confermato lo sfratto per morosità concesso in favore del Consorzio;
- ha condannato la società al pagamento di € 33.030,00 oltre Iva a titolo di canoni insoluti nonché alle spese dell'intero giudizio riunito.

La medesima società ha proposto appello avverso la sopracitata sentenza n.156/2013 emessa dal Tribunale di Terni.

Con la richiamata sentenza n.584 del 15/10/2015 la Corte di Appello di Perugia ha rigettato tutte le conclusioni formulate dalla società appellante e ha condannato quest'ultima al pagamento delle spese del giudizio di appello.

La sentenza n.584 del 15/10/2015 pronunciata dalla Corte di Appello di Perugia sui procedimenti sopracitati non è stata oggetto di impugnazione innanzi alla Corte di Cassazione.

10.2 Contratto di compravendita area produttiva in località Fontanelle di Bardano - Orvieto

Il contenzioso è stato promosso dalla parte venditrice nei confronti del Consorzio mediante atto di citazione.

Oggetto: Atto di compravendita del 23/12/2009 per terreni in loc. Fontanelle di Bardano (Orvieto) nonché scrittura privata siglata tra le parti in pari data.

Con atto di compravendita del 23/12/2009 il Consorzio ha acquistato un terreno edificabile (al tempo sfruttato a vigneto) di mq 83.700, sito in loc. Fontanelle di Bardano di Orvieto, al prezzo di € 20,00/mq oltre Iva da destinare ad insediamenti produttivi.

Sempre in data 23/12/2009 è stata sottoscritta tra le parti apposita scrittura privata in forza della quale il Consorzio si è obbligato a trasferire, a titolo gratuito, alla parte venditrice i diritti di reimpianto del vigneto insistente sull'area compravenduta.

Successivamente il Consorzio ha riscontrato l'esistenza di taluni vincoli urbanistici e storico-archeologici insistenti sul terreno, originariamente non indicati nel C.D.U. allegato all'atto di compravendita, tali da limitare il pieno godimento del bene.

La parte venditrice, con atto di citazione notificato in data 18/04/2012, ha convenuto in giudizio il Consorzio chiedendo in sintesi:

- a) la condanna del Consorzio al pagamento di € 40.400,00 oltre Iva oltre interessi moratori per la maggior estensione di una particella del terreno che le parti, in forza di apposita clausola inserita nell'atto di vendita, si erano obbligati a verificare;
- b) la condanna del Consorzio al risarcimento danni per inadempimento della scrittura privata (mancato trasferimento diritto di reimpianto vigneto).

Il Consorzio, fondando la propria linea difensiva sull'esistenza dei richiamati vincoli, ha chiesto il rigetto delle domande di condanna avanzate e ha formulato a sua volta (mediante domanda riconvenzionale) una serie di istanze tese ad ottenere la riduzione del prezzo di vendita ovvero la risoluzione/annullamento del contratto con restituzione dell'intera somma pagata dal Consorzio.

La parte venditrice ha ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Orvieto per la questione della sopravvenienza dei vincoli, chiedendo di essere tenuto indenne in caso di accoglimento delle richieste avanzate dal Consorzio.

A sua volta il Comune di Orvieto, costituitosi in giudizio, ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice per R.C.T.

E' stato nominato dal Tribunale un CTU per accertare l'incidenza del vincolo archeologico sul valore del

bene al momento dell'acquisto.

Ha fatto seguito la predisposizione della relazione da parte del C.T.U. e le controdeduzioni del CTP nominato dal Consorzio.

Con decreto emesso in data 26/11/2015, il Tribunale di Terni ha disposto di liquidare in favore del C.T.U. la somma di euro 7.100,54 oltre Iva (di cui euro 5.513,94 a titolo di onorario oltre c.p. ed Iva ed euro 1.586,60 oltre Iva quale rimborso spese), ponendola provvisoriamente a carico del Consorzio Crescendo. A seguito della notifica (ottobre 2016) dell'atto di precetto da parte del difensore del professionista, il Consorzio, al fine di evitare procedure esecutive, ha corrisposto l'importo dovuto.

Il procedimento innanzi al Tribunale di Terni si è concluso con la sentenza n. 19/2018 a mezzo della quale il Consorzio è stato condannato al pagamento della somma di euro 42.600,00 oltre interessi, rivalutazione e spese legali e al risarcimento di tutti i danni derivanti dal mancato trasferimento dei diritti di reimpianto, da liquidare con separato giudizio. I liquidatori hanno successivamente sottoscritto con la parte avversa un accordo transattivo per la rateizzazione dell'importo quantificato dal Giudice i cui pagamenti sono terminati a giugno 2019. In data 24/10/2018 è pervenuta dalla parte venditrice un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita in riferimento al danno da mancato trasferimento dei diritti di reimpianto che è stato da questa quantificato in euro 550.298,47. I liquidatori hanno, in questa prima fase, aderito alla convenzione dando incarico ad un tecnico di fiducia per verificare la correttezza della quantificazione del summenzionato danno rimessa dalla controparte. Il tecnico incaricato ha contestato l'intero impianto della relazione fornita dalla parte venditrice ritenendo inoltre che il Consorzio sia esente da responsabilità sulla vicenda. In bilancio si è proceduto prudenzialmente ad accantonare un rischio pari alla valorizzazione a prezzi dell'epoca dei diritti di reimpianto che a parere dei liquidatori è pari ad euro 58.590. Considerato l'esito negativo della procedura di negoziazione assistita non avendo le parti trovato un accordo soddisfacente, il sig. Moretti ha presentato ricorso, notificato al Consorzio in data 24/07/2020, per l'accertamento e la quantificazione del danno da inadempimento contrattuale. Il Giudice ha fissato l'udienza per il deposito delle memorie istruttorie in data 22/06/2021 a seguito della quale, prima di pronunciarsi in merito alla richiesta di Consulenza tecnica d'ufficio, ha formulato alle parti una proposta di accordo che non è stata però accolta dal sig. Moretti. Il Giudice ha nominato quindi il c.t.u. e, con provvedimento del 07/09/2022, ha rinviato l'udienza per l'esame della consulenza tecnica al 24/01/2023.

10.3 Fallimento società operante nel settore dell'industria elettronica.

Il Consorzio, con istanza depositata in data 14/04/2012 ha richiesto il fallimento della società, poi dichiarato con sentenza del Tribunale di Orvieto in data 08/10/2012.

Oggetto: Contratto di locazione tra il Consorzio ed una società operante nel settore dell'industria elettronica avente ad oggetto uno spazio inserito nel complesso ex Mabro.

La procedura fallimentare si è conclusa con la liquidazione, ad ottobre 2016, di una somma pari ad euro 5.799,76 in favore del Consorzio.

10.4 Atti di accertamento per mancato versamento ICI al Comune di Orvieto.

Ricorso in Commissione Tributaria Provinciale di Terni

Parti: Comune di Orvieto / Consorzio Crescendo

Oggetto: Atti di accertamento del Comune di Orvieto, aventi ad oggetto il mancato versamento ICI annualità 2010 e 2011 afferente l'area produttiva in loc. Bardano di Orvieto + sanzioni.

Con atti di accertamento n.13692 e n.13693 notificati in data 14/10/2013, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo I.C.I. per le annualità 2010 e 2011 relativamente all'area produttiva in loc. Bardano

di Orvieto, con l'irrogazione di sanzioni in ordine alla mancata presentazione della dichiarazione ICI e, in misura residuale, ad altre variazioni catastali afferenti i fabbricati del complesso ex Mabro.

In base al prospetto di liquidazione, gli importi comprensivi di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risultano i seguenti:

- € 27.775,00 (accertamento n.13692 rif. I.C.I. anno 2010).
- € 28.125,00.(accertamento n.13693 rif. I.C.I. anno 2011).

Con atti depositati in data 13/12/2013, il Consorzio ha proposto, avverso i suindicati atti, istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.lgs 1997/218, in ragione del fatto che il valore accertato dall'amministrazione comunale, considerati i vincoli insistenti sull'area, risulta superiore a quello (presunto) quantificato da apposita relazione di stima a suo tempo elaborata per il Consorzio da un tecnico di fiducia.

A seguito del provvedimento di rigetto dell'istanza da parte dell'ufficio tributi del Comune di Orvieto (provvedimento del 27/02/2014) il Consorzio ha proposto (marzo 2013) ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni contestando sia l'errata valutazione attribuita dal Comune ai terreni, sia l'applicazione delle sanzioni per omessa dichiarazione ICI.

In data 17/09/2015 è stato raggiunto un accordo conciliativo (determinando per l'effetto la cessazione della materia del contendere) in forza del quale l'importo dovuto dal Consorzio per i richiamati accertamenti è stato rideterminato in euro 33.646,00 (in luogo degli originari euro 55.900,00) con pagamento rateale. L'intero debito è stato regolarmente saldato.

10.5 Contratto di locazione del 04/05/2010 relativo ad un locale all'interno dell'immobile ex Mabro.

Il contenzioso è stato promosso dal Consorzio con atto di sfratto per morosità e contestuale Decreto Ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione.

Oggetto: Contratto di locazione del 04/05/2010 tra il Consorzio ed una impresa individuale operante nel settore della confezione di articoli e accessori lavorati a maglia.

Con contratto sottoscritto in data 04/05/2010 il Consorzio ha ceduto in locazione ad una impresa operante nel settore della confezione di articoli e accessori lavorati a maglia, un immobile inserito nel compendio immobiliare "ex Mabro".

In ragione del persistente inadempimento dell'impresa alle obbligazioni contrattualmente assunte, il Consorzio, in data 28/07/2015 ha ottenuto dal Tribunale di Terni la convalida di sfratto (con fissazione della data di rilascio al 29/10/2015) nonché il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per il pagamento dei canoni di locazione.

A seguito della notifica dell'atto di precetto ed ai tentativi di pignoramento non andati a buon fine, il legale dell'impresa ha proposto un piano di rientro dell'esposizione debitoria che il Consorzio ha accettato subordinatamente al riconoscimento, da parte della medesima impresa, dell'intero debito maturato in dipendenza del rapporto contrattuale pari ad euro 110.223,40 (comprensivo anche di interessi e spese) cui detrarre le somme afferenti i lavori eseguiti dalla conduttrice e la restituzione del deposito cauzionale.

Atteso che l'impresa, pur avendo alla data del 31/12/2015 ottemperato agli impegni assunti con la sopracitata proposta di rateazione, non ha provveduto alla riconsegna dell'immobile nei termini prefissati, è stata avviata la procedura di esecuzione che si è conclusa a febbraio 2016 con il rilascio dei locali in favore del Consorzio. Per tale motivo l'impresa è stata altresì diffidata a corrispondere l'indennità di occupazione per le mensilità di novembre e dicembre 2015 nonché gennaio 2016. Con sentenza n. 47 del 09/11/2017 il Tribunale di Terni ha dichiarato il fallimento della ditta. Il Consorzio, a seguito domanda di insinuazione al passivo del fallimento come creditore chirografo, in data 31/05/2018 è stato ammesso dal Giudice Delegato



per l'importo di euro 87.877,23. In data 31/05/2019 il commissario liquidatore ha comunicato di aver rimesso nella disponibilità del debitore i beni mobili inventariati, poiché l'attività di liquidazione appariva manifestamente non conveniente, così come autorizzato dal menzionato G.D. con provvedimento del 18/05/2019. Il Consorzio, considerata la non convenienza di intraprendere azioni esecutive su tali beni, non ha intrapreso alcun procedimento in tal senso.

#### 10.6 Inadempimento di alcuni Comuni soci nel pagamento delle quote associative

Il Consorzio, a settembre 2015, ha ottenuto i decreti ingiuntivi richiesti nei confronti dei Comuni di Giove, Orvieto, Parrano, Alviano e Montegabbione, per un importo complessivo pari ad euro 30.241,00 oltre spese di procedura, in ragione del mancato pagamento delle quote associative dovute dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 5bis dello statuto.

A novembre 2015 il Comune di Alviano ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso. Con sentenza n.12/2017 pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 06/02/2017, il Giudice di Pace di Orvieto ha rigettato l'opposizione del Comune di Alviano, compensando le spese di giudizio. Il Comune di Alviano, con atto di citazione del 04/09/2017, ha proposto appello avverso detta sentenza. All'udienza del 23/01/2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal G. U. del Tribunale di Terni con concessione dei termini di legge per memorie e repliche. Con sentenza del 17/06/2020 il G. U. del Tribunale di Terni ha respinto l'appello del Comune compensando però le spese di lite. Il Comune di Alviano ha quindi provveduto al pagamento della quota associativa 2014, oggetto del contenzioso.

In merito a tali azioni di recupero, salvo quanto detto per il Comune di Alviano, essendo intervenuti a gennaio 2017 i pagamenti da parte dei Comuni di Parrano e Montegabbione, ad oggi risulta aperta esclusivamente la posizione del Comune di Giove, il quale deve corrispondere le sole spese procedurali.

Nel 2019, considerato che tutti i solleciti inviati nel tempo sono risultati vani, è stato necessario procedere alla riscossione coattiva del credito accumulato nei confronti del Comune di Parrano per quote associative non corrisposte dal 2015 al 2018. Il Comune ha proceduto, a seguito decreto ingiuntivo, al pagamento delle quote dovute comprensive delle spese legali.

#### 10.7 Ricorso per decreto ingiuntivo proposto da BNL nei confronti del Consorzio.

Il contenzioso è stato promosso dalla Banca Nazionale del Lavoro per il recupero coattivo del credito maturato nei confronti del Consorzio.

A seguito di formale ricorso proposto dalla Banca Nazionale del Lavoro, il Tribunale di Terni in data 24/11/2015 ha emesso il decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del Consorzio – afferente le varie posizioni debitorie maturate dall'ente con l'istituto di credito - per la somma complessiva di euro 525.725,75 oltre interessi e spese di procedura liquidate in euro 4.500,00 per compensi ed euro 870,00 per spese, oltre Iva e CPA.

La questione, come già detto, è stata definita con un'operazione congiunta effettuata mediante il Consorzio TNS. In tal modo il TNS ha saldato con propri fondi sia i propri debiti che il debito del Crescendo surrogandosi nella posizione debitoria dell'ente.

#### 10.8 Definizione debito con società di ingegneria.

In data 18/07/2017 è stata sottoscritta una scrittura transattiva con una società di ingegneria in merito alle spettanze a questa dovute a titolo di servizi tecnici espletati in favore del Consorzio. La società ha accettato, a saldo e stralcio della somma totale dovuta dall'Ente (euro 10.547,08), l'importo di euro 3.164,12, pari al 30% del credito maturato.

#### 10.9 Adesione alla definizione agevolata carichi del Consorzio.

E' stata chiesta ed ottenuta l'adesione alla definizione agevolata dei carichi del Consorzio affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (rottamazione-ter), il cui importo ammontava ad euro 4.030,95 oltre sanzioni ed interessi per un totale pari ad euro 4.670,72. In data 18/10/2019 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'approvazione della pratica consentendo al Consorzio il pagamento dell'importo di euro 4.145,69 (comprensivo degli interessi di dilazione) in n. 17 rate. L'adesione alla definizione agevolata, oltre alla rateizzazione dei pagamenti, ha comportato un minore esborso da parte del Consorzio pari ad euro 525,03. Anche nel corso del 2022 sono state regolarmente pagate le rate concordate.

#### 10.10 Rateizzazione imposte IRAP/IRES 2018.

A seguito delle comunicazioni pervenute dall'Agenzia delle Entrate relativamente al mancato pagamento delle imposte IRAP e IRES 2018 che ammontano rispettivamente ad euro 26.580,72 e ad euro 51.148,45, i liquidatori hanno disposto, ricorrendone i presupposti, di aderire alla proposta di definizione agevolata a seguito della quale il debito si riduce ad euro 24.314,82 per IRAP e ad euro 46.788,25 per IRES e di procedere al pagamento degli importi usufruendo della facoltà prevista dall'Agenzia delle Entrate di rateizzare i pagamenti a mezzo n. 20 rate trimestrali.

#### 10.11 Ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal dott. Campi per compensi non percepiti in qualità di liquidatore del Consorzio.

Il ricorso è stato promosso dal dott. Campi per compensi non percepiti per le funzioni svolte in qualità di liquidatore del Consorzio negli anni 2015/2016 per l'importo totale di euro 30.054,79 oltre spese di procedura. Il dott. Campi ha accettato la proposta dei liquidatori di dilazione del debito in n. 8 rate, a partire dal mese di settembre, con corresponsione delle spese legali in occasione del pagamento della prima rata.

#### 11. Altre posizioni

Di seguito si riassumono le altre posizioni che, in ragione della loro evoluzione e della corrispondenza intercorsa, potrebbero potenzialmente rendere il Consorzio soggetto passivo di azioni giudiziarie:

##### 11.1 Richiesta risarcimento danni da parte di società operante nel settore produttivo – commerciale

Oggetto: richiesta risarcimento danni per € 135.000 circa.

In data 28/12/2009 la società ha acquistato dal Consorzio un immobile facente parte del complesso denominato "ex Mabro" di Orvieto.

Con raccomandata del 22/05/2012 l'azienda ha lamentato alcuni danni subiti dal predetto immobile nel febbraio 2012, a causa del cedimento delle travi interne di sostegno della copertura riconducibile (secondo i tecnici della società) alla perdita di alcune tubature sottostanti i pilastri di proprietà del Consorzio.

I danni lamentati consistono nel ristoro delle spese dalla medesima sostenute per i successivi interventi di consolidamento, quantificati in circa € 100.000, nonché nel pregiudizio economico conseguente alla riduzione interna della superficie calpestabile, quantificato in circa € 35.000.

Per contro, la perizia tecnica commissionata dal Consorzio ad un professionista di fiducia ha evidenziato l'infondatezza di quanto asserito dalla società.

Faceva seguito una copiosa corrispondenza all'esito della quale le parti, a mezzo dei rispettivi legali, hanno ribadito le rispettive posizioni.

Si precisa da ultimo che il Consorzio vanta alcuni crediti nei confronti della società ad oggi non ancora soddisfatti.

Come negli anni precedenti neanche nel corso del 2022 vi sono state novità riguardanti la vicenda in oggetto.

### 11.2 Richiesta pagamento lavori edili

Oggetto: richiesta pagamento lavori svolti presso l'area produttiva in loc. Colonna di Fabro

Con raccomandata datata 07/10/2013, il legale di fiducia dell'impresa che ha realizzato alcuni lavori sull'area produttiva in località Colonna di Fabro, ha diffidato il Consorzio a provvedere al pagamento, oltretutto del saldo di una fattura del 2010, delle seguenti somme:

- € 2.500,00 oltre Iva per ulteriori lavori di rivestimento fosso e sistemazione tubi di scarico realizzati dall'impresa presso la medesima area;
- € 393,52 a titolo di competenze legali.

Il Consorzio, a mezzo del proprio legale di fiducia, oltre a proporre una rateazione dell'importo dovuto a saldo della richiamata fattura, ha precisato che relativamente ai 2.500,00 euro oltre Iva, non rinvenendo alcun incarico formale conferito all'impresa avrebbe richiesto alla Direzione Lavori una formale attestazione dei riferiti lavori (attestazione non ancora pervenuta).

Le sopraindicate somme richieste dall'impresa (€ 2.500,00 oltre Iva + € 393,52) non sono state corrisposte, mentre in ordine al saldo della menzionata fattura, il Consorzio ha provveduto al pagamento di una sola rata, così residuando un debito di € 7.258,50.

In data 16/09/2015 si è svolto un incontro tra il liquidatore del Consorzio ed il legale dell'impresa, nel corso del quale il Consorzio ha rappresentato a quest'ultimo la precaria situazione finanziaria dell'ente.

Con missiva del 23/02/2016 il legale dell'impresa ha diffidato nuovamente il Consorzio a provvedere al pagamento delle somme dovute (euro 7.258,50 + euro 2.500,00 oltre Iva + euro 393,52), in riscontro alla predetta richiesta, i liquidatori, dopo aver sottolineato l'impossibilità di adempiere a causa della grave situazione economica dell'ente, hanno ribadito di non poter riconoscere comunque la somma di euro 2.500,00 oltre Iva, non rinvenendo alcun incarico formale conferito all'impresa per i pretesi lavori.

Come negli anni precedenti neanche nel corso del 2022 vi sono state novità riguardanti la vicenda in oggetto.

### 11.3 Richiesta pagamento competenze professionali

Oggetto: richiesta pagamento competenze professionali per € 9.811,80 oltre Iva e oneri.

L'Ingegnere che ha svolto attività di progettazione e direzione dei lavori per conto di una società che deteneva in locazione lo spazio di mq. 1495 oltre mq. 273 di soppalco all'interno dell'immobile ex Mabro, anche a mezzo del proprio legale, ha più volte diffidato il Consorzio al pagamento dell'onorario professionale, pari ad € 9.811,80 oltre Iva, relativo alla menzionata attività di progettazione e direzione dei lavori.

Il Consorzio, anche tramite il proprio legale di fiducia, ha sempre contestato la fondatezza della suddetta richiesta, atteso che l'incarico al professionista è stato in realtà conferito dalla società all'epoca conduttrice, la quale, giusto quanto risulta dal contratto di locazione del 02/02/2007, si era obbligata nei confronti del Consorzio ad eseguire a propria cura e spese i lavori di adeguamento dell'immobile locato.

In data 05/11/2013 l'ingegnere ha depositato l'istanza per l'avvio della procedura di mediazione ex D.lgs 28/2010 (propedeutica all'attivazione di un eventuale contenzioso giudiziario) alla quale il Consorzio – valutata l'insussistenza dei presupposti per una conciliazione ed in considerazione delle spese afferenti la procedura – non ha aderito.

Con missiva del 05/12/2016 l'avvocato di fiducia del professionista ha nuovamente diffidato il Consorzio al pagamento del suddetto onorario professionale.

In riscontro alla suddetta missiva, il legale del Consorzio ha ribadito la posizione dell'ente come sopra specificata.

Come negli anni precedenti neanche nel corso del 2022 vi sono state novità riguardanti la vicenda in oggetto.

#### 11.4 Richiesta risarcimento danni presso area produttiva in località Colonna di Fabro

In via marginale, attesa la datazione dei fatti, si evidenzia la richiesta di risarcimento danni avanzata da un soggetto privato il quale ha lamentato di aver subito dei danni a seguito dell'alluvione verificatasi a Fabro nel 2011.

Il soggetto privato, con nota del 09/10/2012 a firma del proprio legale, ha avanzato richiesta di risarcimento danni nei confronti del Consorzio a causa dell'allagamento dei propri locali provocato dall'ingente acqua – caduta in occasione dell'alluvione verificatasi a Fabro nel 2011 – proveniente dal lotto confinante di proprietà del Consorzio.

I pretesi danni subiti sono stati quantificati in € 650,00 per le attrezzature ed € 250,00 per il consumo di acqua necessario per ripulire i locali di proprietà.

Alla suddetta richiesta non hanno fatto seguito altre diffide né azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio.

#### 11.5 Recesso contratto conto corrente Cassa di Risparmio di Orvieto.

In data 04/12/2015 è pervenuta una nota a mezzo della quale la Cassa di Risparmio di Orvieto, in riferimento alla posizione debitoria maturata dal Consorzio per il mancato pagamento delle rate di finanziamento in essere con l'istituto di credito, ha preannunciato il recesso dal contratto di conto corrente nonché l'avvio della procedura legale per il recupero forzoso del credito vantato. Successivamente, in data 26/02/2016, la Banca Popolare di Bari, per conto della Cassa di Risparmio di Orvieto, ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo e la contabilizzazione al conto sofferenze della posizione debitoria. La banca ha chiesto contestualmente l'immediato pagamento dell'intero debito di euro 417.331,44 oltre interessi ed accessori, minacciando, in difetto, l'avvio della procedura di recupero coattivo del credito.

In data 01/04/2022 è pervenuto il Decreto Ingiuntivo proposto dalla Credit Management srl per conto della Cassa di Risparmio di Orvieto relativamente al debito accumulato dal Consorzio nei confronti della ex Cassa di Risparmio di Orvieto Spa, quantificato in euro 524.710,96 (debito residuo risultante dal mutuo chirografario n. 434/87803619 alla data del 30/09/2021) oltre accessori ed interessi.

#### 11.6 MPS - Revoca affidamenti e trasferimento a sofferenza.

In data 19/10/2017 è pervenuta da parte del MPS una nota a mezzo della quale viene ribadita la revoca di tutti gli affidamenti accordati all'Ente ed il recesso da tutti i rapporti intrattenuti con la Banca, con il conseguente immediato trasferimento a "sofferenze" della posizione del Consorzio. Conseguentemente l'Istituto bancario, con raccomandata pervenuta in data 09/11/2017, ha dichiarato l'Ente, in quanto insolvente, decaduto dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. ed ha chiesto l'immediato pagamento del capitale a scadere per un importo complessivo di euro 1.354.002,29 oltre accessori e interessi. In data 18 dicembre 2018, per effetto dell'incasso riveniente dalla vendita Ex Mabro si è proceduto allo stralcio complessivo della posizione di MPS e alla relativa cancellazione delle ipoteche iscritte a fronte dell'indebitamento del Consorzio.

#### 11.7 Intesa Sanpaolo – Estinzione c/c e trasferimento a sofferenza.

In data 10/05/2017 Intesa Sanpaolo ha comunicato che la posizione del Consorzio Crescendo è stata segnalata alla Centrale Rischio della Banca d'Italia "a sofferenza". Per effetto del trasferimento della posizione a sofferenza, in data 02/05/2017, è stato estinto il c/c acceso presso l'istituto di credito. Nella

posizione si è surrogato il Consorzio TNS come sopra specificato.

11.8 ARPA - Presunto credito vantato per realizzazione progetto relativo ad impianti fotovoltaici.

In data 12/04/2021 è pervenuta una diffida in merito ad un presunto credito vantato dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per euro 10.154,91 relativamente ad un progetto, redatto dalla stessa Arpa, per la realizzazione di impianti fotovoltaici presso strutture di proprietà di alcuni comuni soci. Dalla documentazione rinvenuta dagli uffici risulta che in data 24/06/2008 è stata sottoscritta tra il Consorzio e l'Arpa una convenzione nella quale veniva previsto che l'ARPA, a fronte del pagamento di euro 30.000, dovesse procedere a redigere lo studio di fattibilità, la progettazione definitiva, il capitolato speciale d'appalto, il collaudo, le pratiche GSE ed il monitoraggio per la durata di un anno degli impianti previsti e che il pagamento avrebbe dovuto essere fatto in parte nel 2008 e in parte nel 2009. Considerato che gli impianti non sono mai stati realizzati, presumibilmente il pagamento non è stato completato per l'importo risultante all'Agenzia (euro 10.154,91) poiché l'Arpa non ha adempiuto a tutte le obbligazioni previste da convenzione. In data 14/04/2021 è stata pertanto inviata all'Arpa una nota nella quale è stata illustrata la questione come sopra esposta ed è stata comunque invocata, anche qualora il debito risultasse esigibile, l'intervenuta prescrizione per il decorso dei termini. Nel 2022 l'Arpa, per mezzo del suo legale, ha nuovamente trasmesso richiesta di pagamento del debito. I liquidatori hanno riscontrato detta richiesta, per il tramite del proprio legale, mantenendo la posizione precedentemente assunta.

11.9 Area produttiva in località Cagnano nel Comune di Montecchio – Richiesta chiarimenti Bartolomei Rita.

In data 19/04/2021 è pervenuta dalla sig.ra Rita Bartolomei una richiesta di chiarimenti in merito al lotto di proprietà sito presso l'area produttiva in località Cagnano a Montecchio. L'intera area produttiva è stata acquistata dal Consorzio dal padre della sig.ra Rita con scomputo dell'importo relativo ad un lotto di terreno che doveva essere urbanizzato dal Crescendo e che restava di proprietà dello stesso Bartolomei. Il Consorzio si impegnava, nell'atto di compravendita, a realizzare tutte le opere previste nel piano attuativo approvato dal Comune. La sig.ra Rita, in qualità di erede del sig. Bartolomei, ha chiesto se il Consorzio ha correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali e se il suo lotto risulta quindi urbanizzato ed immediatamente edificabile. Considerato che le opere previste nel Piano Attuativo risultano completamente realizzate così come da certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 18/10/2010 dalla Direzione Lavori, in data 22/04/2021 è stata inviata una nota di risposta in tal senso.

12. Avvisi di accertamento ICI/IMU e TARI/TASI

12.1 Atti di accertamento Comune di Orvieto

12.1.1 Atto di accertamento del Comune di Orvieto, avente ad oggetto il mancato versamento IMU annualità 2012 afferente l'area produttiva in loc. Bardano e l'immobile ex Mabro.

Con atto di accertamento n.51972 notificato in data 16/10/2017, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo I.M.U. per l'annualità 2012 relativamente all'area produttiva in loc. Bardano e all'immobile ex Mabro di Orvieto, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 49.384,00. Il Comune di Orvieto ha in seguito dato mandato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione per provvedere alla riscossione coattiva del credito. In data 11/01/2019 è infatti pervenuta la relativa cartella di pagamento per l'importo totale di euro 50.974,40.

Il Comune di Orvieto ha provveduto a ottenuto da Equitalia la sospensione della procedura di riscossione del credito per cui la cartella risulta tuttora sospesa.

12.1.2 Atto di accertamento del Comune di Orvieto, avente ad oggetto il mancato versamento della TARSU

per l'annualità 2013.

Con atto di accertamento n.612 notificato in data 11/10/2018, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo relativo alla TARSU 2013, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 1.940,86.

Nel 2019 il Comune di Orvieto ha concesso la rateizzazione dell'importo che è stato totalmente corrisposto dal Consorzio.

12.1.3 Atto di accertamento del Comune di Orvieto, avente ad oggetto il mancato versamento IMU annualità 2013 afferente l'area produttiva in loc. Bardano e l'immobile ex Mabro.

Con atto di accertamento n.53853 del 09/10/2018, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo I.M.U. per l'annualità 2013 relativamente all'area produttiva in loc. Bardano e all'immobile ex Mabro di Orvieto, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 49.952,00.

12.1.4 Atto di accertamento del Comune di Orvieto, avente ad oggetto il versamento del minor importo IMU per annualità 2014 afferente l'area produttiva in loc. Bardano.

Con atto di accertamento n.54903 del 17/09/2019, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione della differenza del minor importo I.M.U. corrisposto dal Consorzio per l'annualità 2014 relativamente all'area produttiva in loc. Bardano. Il Comune di Orvieto utilizza infatti una base imponibile superiore rispetto a quella utilizzata dal Consorzio (il Consorzio attribuiva all'area un valore di euro 20,00/mq. mentre il Comune euro 23,44/mq.).

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 4.358,66.

Avverso detto avviso è stata proposta al Comune di Orvieto istanza di accertamento con adesione poiché si ritiene che la base imponibile utilizzata dall'amministrazione non sia in linea con i valori attuali delle aree produttive del territorio. E' stato inoltre richiesto all'Ente l'applicazione del cumulo giuridico. Nessuna delle richieste è stata però accolta dall'amministrazione.

12.1.5 Atto di accertamento del Comune di Orvieto, avente ad oggetto mancato versamento IMU annualità 2015 afferente l'area produttiva in loc. Bardano e l'immobile ex Mabro.

Con atto di accertamento n.55335 del 20/05/2020, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo I.M.U. per l'annualità 2015 relativamente all'area produttiva in loc. Bardano e all'immobile ex Mabro di Orvieto, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 48.247,00.

Avverso detto avviso è stata proposta al Comune di Orvieto, a novembre 2020, istanza di accertamento con adesione a mezzo della quale vengono reiterate le richieste di riduzione della base imponibile utilizzata dall'amministrazione che si ritiene non sia in linea con i valori attuali delle aree produttive del territorio e l'applicazione del cumulo giuridico al debito IMU del Consorzio per i quali sono pervenuti avvisi di accertamento.

12.1.6 Atto di accertamento Comune di Orvieto avente ad oggetto il mancato versamento IMU annualità 2016 afferente l'area produttiva in loc. Bardano e l'immobile ex Mabro.

Con atto di accertamento n.57070 del 10/05/2021, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo I.M.U. per l'annualità 2016 relativamente all'area produttiva in loc. Bardano e all'immobile ex Mabro di Orvieto, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 45.119,52.

12.1.7 Atto di accertamento Comune di Orvieto avente ad oggetto il mancato versamento TARI annualità 2016 afferente l'immobile ex Mabro.

Con atto di accertamento n.82942 del 08/10/2021, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo TARI per l'annualità 2016 relativamente all'immobile ex Mabro di Orvieto, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 1.377,12.

12.1.8 Atto di accertamento Comune di Orvieto avente ad oggetto il mancato versamento IMU annualità 2017 afferente l'area produttiva in loc. Bardano e l'immobile ex Mabro.

Con atto di accertamento n.58054 del 08/04/2022, il Comune di Orvieto ha chiesto la liquidazione dell'importo I.M.U. per l'annualità 2017 relativamente all'area produttiva in loc. Bardano e all'immobile ex Mabro di Orvieto, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 48.022,78.

12.1.9 Cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato versamento dell'IMU 2013-2014 nei confronti del Comune di Orvieto.

Con cartella di pagamento n. 10920210002160452000, pervenuta in data 13/06/2022, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha intimato al Consorzio il pagamento dell'IMU dovuto per gli anni 2013-2014 al Comune di Orvieto per un totale di euro 56.283,02 comprensivo di interessi sanzioni e oneri di riscossione. I liquidatori hanno conseguentemente inviato al Comune e, per conoscenza, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, una diffida a procedere con atti conseguenti alla cartella pervenuta in ragione del credito che il Consorzio vanta nei confronti dello stesso Comune di Orvieto per quote associative non versate dal 2019 al 2022 (euro 80.343) e per perdite maturate dal 2010 al 2021 (euro 617.633).

12.2 Atti di accertamento Comune di Baschi

12.2.1 Atti di accertamento del Comune di Baschi, aventi ad oggetto il mancato versamento IMU annualità 2015 e 2016 afferenti l'immobile costruito sul lotto 10a presso l'area produttiva in località la Rota ed al serbatoio di accumulo a servizio della medesima area.

Con atti di accertamento n.1 e n.2 notificati in data 08/11/2017, il Comune di Baschi ha chiesto la liquidazione dell'importo I.M.U. per le annualità 2015 e 2016 relativamente all'immobile costruito sul lotto 10a presso l'area produttiva in località la Rota ed al serbatoio di accumulo a servizio della medesima area, con l'irrogazione di sanzioni.

In base al prospetto di liquidazione, gli importi comprensivi di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risultano i seguenti:

- € 3.520,04 (accertamento n.1 rif. I.M.U. anno 2015).
- € 3.271,03 (accertamento n.2 rif. I.M.U. anno 2016).

Nel 2019 i liquidatori hanno raggiunto un accordo con il Comune per compensare il debito IMU relativo agli anni 2015 e 2016 per l'importo complessivo di euro 6.791,07 con i crediti del Consorzio maturati e

maturandi per quote associative annuali (euro 2.673 rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 ed euro 1.445,07 per l'anno 2021).

12.2.2 Atti di accertamento del Comune di Baschi avente ad oggetto il mancato versamento della TASI per le annualità 2015 e 2016 afferente l'immobile costruito sul lotto 10a presso l'area produttiva in località la Rota ed al serbatoio di accumulo a servizio della medesima area.

Con atti di accertamento n. 8440 e 8441 del 16/12/2020, il Comune di Baschi ha chiesto la liquidazione degli importi TASI per le annualità 2015 e 2016 in merito al riferito immobile, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo comprensivo di interessi e sanzioni, risulta pari ad euro 1.073,22.

Avverso detti avvisi i liquidatori hanno inoltrato al Comune istanza di accertamento con adesione per una revisione degli importi, poiché la TASI è stata addebitata al Consorzio per intero mentre la quota del 20% risulta di competenza del conduttore dell'immobile locato. I liquidatori hanno altresì chiesto al Comune l'applicazione del cumulo giuridico sull'intero debito accumulato dal Consorzio fino al 31/12/2020 sia per IMU che per TASI ed una rateizzazione del debito risultante, da corrispondere con compensazione delle quote associative dovute annualmente dal Comune. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Baschi, contattato telefonicamente, non ritiene ci siano limitazioni all'applicazione del cumulo giuridico.

Con atto di accertamento con adesione, pervenuto in data 11/02/2021, il Comune di Baschi ha infatti provveduto a ricalcolare in euro 830,33 l'imposta TASI per gli anni 2015 e 2016 detraendo la percentuale del 20% da addebitare al conduttore ed applicando la normativa sul cumulo giuridico. Detto importo verrà pagato con compensazione della quota associativa dovuta dal Comune per l'anno 2021. Il funzionario responsabile ha inoltre comunicato per le vie brevi che procederà al calcolo del debito totale accumulato dal Consorzio per IMU e TASI (euro 3.188,00 per ciascun anno fino al 2020 e di euro 3.314,00 per l'anno 2021), senza applicazione di sanzioni predisponendo un piano di rientro con scomputo delle quote annuali dovute dall'amministrazione per quote associative.

12.2.3 Atti di accertamento del Comune di Baschi avente ad oggetto il mancato versamento IMU e TASI per l'anno 2017 afferente l'immobile costruito sul lotto 10a presso l'area produttiva in località la Rota, un lotto di terreno edificabile ed il serbatoio di accumulo a servizio della medesima area.

Con atti di accertamento n.24 del 09/12/2022 e n.314 del 18/12/2022, il Comune di Baschi ha chiesto la liquidazione degli importi IMU e TASI per l'anno 2017 relativamente all'immobile costruito sul lotto 10a presso l'area produttiva in località la Rota, al serbatoio di accumulo a servizio della medesima area e del lotto di terreno edificabile a confine con la proprietà di Scarponi, con l'irrogazione di sanzioni.

In base al prospetto di liquidazione, gli importi comprensivi di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risultano i seguenti:

- € 3.564,00 (accertamento n.24 rif. IMU anno 2017).
- € 550,00 (accertamento n.314 rif. TASI anno 2017).

Con determina n. 5 del 16/01/2023 il Comune ha provveduto a compensare il debito complessivo di euro 4.114,00 con i crediti del Consorzio maturati e maturandi per quote associative annuali (euro 397,60 per l'anno 2021 quale saldo delle precedenti compensazioni, euro 2.566 per l'anno 2022 ed euro 1.150,40 per l'anno 2023).

12.3 Atti di accertamento Comune di Fabro.

12.3.1 Atti di accertamento del Comune di Fabro, aventi ad oggetto il mancato versamento IMU annualità



2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 afferenti i lotti presso l'area produttiva in località Colonna.

Con atto di accertamento n. 06 notificato in data 08/01/2018, il Comune di Fabro ha chiesto la liquidazione dell'importo I.M.U. per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 afferenti i lotti presso l'area produttiva in località Colonna, con l'irrogazione di sanzioni.

In base al prospetto di liquidazione, gli importi comprensivi di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risultano i seguenti:

- € 30.679,90 (rif. I.M.U. anno 2012),
- € 30.125,01 (rif. I.M.U. anno 2013),
- € 29.015,25 (rif. I.M.U. anno 2014),
- € 28.835,00 (rif. I.M.U. anno 2015),
- € 28.113,09 (rif. I.M.U. anno 2016).

In merito a tale accertamento è stata presentata al Comune l'istanza di autotutela per l'annullamento totale dell'accertamento, in quanto si chiede l'applicazione dell'esenzione dei terreni edificabili dall'IMU (l'IMU da disposizione normativa ha sostituito l'ICI) ai sensi dell'art. 11 della convenzione rep. N. 147 del 12/12/2003 che stabilisce che "il Comune di Fabro esonera il Consorzio dal versamento dell'ICI sull'area oggetto della presente convenzione fino al momento della cessione delle aree urbanizzate a terzi."

Considerato il rigetto da parte dell'amministrazione dell'istanza di autotutela, i liquidatori, in data 09/04/2018, hanno presentato ricorso avverso il menzionato accertamento presso la commissione Provinciale competente.

Visto però l'esito alquanto incerto del contenzioso avviato e la disponibilità da parte del Comune di Fabro ad addivenire ad una rateizzazione dell'importo in n. 71 rate mensili, è stato sottoscritto, in data 19/09/2018, un accordo transattivo a seguito del quale il Consorzio ha formalmente ritirato il ricorso presentato; la transazione ha ricompreso anche l'IMU dell'anno 2017 e si è conclusa ad euro 66.823,43 con un notevole risparmio per il Consorzio rispetto a quanto in prima istanza richiesto. Tutte le rate pattuite sono state regolarmente corrisposte fino alla data odierna.

12.4 Atti di accertamento del Comune di Castel Viscardo.

12.4.1 Atti di accertamento del Comune di Castel Viscardo, aventi ad oggetto il versamento delle imposte IMU e TASI per l'annualità 2015 riferite all'immobile Centro Servizi di proprietà del Consorzio sito in località Alfina.

Con atti di accertamento n. 645 del 17/11/2020 e n. 687 del 09/11/2020, il Comune di Castel Viscardo ha chiesto la liquidazione degli importi I.M.U. e TASI per l'annualità 2015 relativamente al summenzionato immobile, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo totale dei due accertamenti comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 11.192,00.

A gennaio 2021 avverso detti avvisi è stata presentata istanza di accertamento con adesione con la quale è stata chiesta l'esenzione dalle imposte ai sensi del regolamento comunale all'epoca vigente e della convenzione sottoscritta tra il Consorzio ed il Comune la quale testualmente recita *"Non viene previsto alcun obbligo o onere aggiuntivo a carico del Consorzio Crescendo, qualora lo stesso mantenga la proprietà e la destinazione dell'immobile a centro Servizi sino al termine della concessione del diritto di superficie."*

In data 05/03/2021, al fine di dirimere la questione, si è svolto un incontro in videoconferenza tra i liquidatori e gli uffici tecnici del Comune nel corso del quale è stato sottolineato che il Comune è obbligato al rispetto

degli impegni convenzionali assunti e quindi a tenere indenne il Consorzio da ogni onere afferente l'immobile. I liquidatori hanno quindi chiesto ai funzionari presenti di verificare la possibilità di inserire nel bilancio comunale una sorta di contributo a favore del Consorzio di importo pari al debito accumulato dall'ente e, nel caso in cui questo non sia possibile, di trovare le migliori soluzioni compatibili con la normativa vigente che permettano al Comune di adempiere alle obbligazioni contrattuali. A detto incontro ha fatto seguito una nota di riscontro del 16/04/2021 a mezzo della quale il Comune ha comunicato di non accogliere le ragioni del Consorzio dichiarandosi solo disponibile ad una rateizzazione del debito e all'applicazione del cumulo giuridico. Il Sindaco del Comune comunque, dichiarandosi disponibile a trovare soluzioni che soddisfino sia le esigenze del Consorzio che quelle dell'amministrazione comunale, in data 09/09/2021 ha organizzato un sopralluogo congiunto finalizzato a valutare l'idoneità dell'immobile Centro Servizi per un eventuale trasferimento nello stesso della scuola materna comunale a cui però non hanno fatto seguito atti formali. Il Sindaco ha espresso anche l'intenzione dell'amministrazione comunale di porre la questione all'attenzione della Regione dell'Umbria la quale in tempi passati sembrava fosse interessata all'acquisto dell'immobile per adibirlo quale sede locale della protezione civile.

12.4.2 Atti di accertamento del Comune di Castel Viscardo, aventi ad oggetto il versamento delle imposte IMU e TASI per l'annualità 2016 riferite all'immobile Centro Servizi di proprietà del Consorzio sito in località Alfina.

Con atti di accertamento n. 937 del 06/09/2021 e n. 4 del 04/10/2021, il Comune di Castel Viscardo ha chiesto la liquidazione degli importi I.M.U. e TASI per l'annualità 2016 relativamente al summenzionato immobile, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo totale dei due accertamenti comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 10.409,26.

12.4.3 Atti di accertamento del Comune di Castel Viscardo, aventi ad oggetto il versamento delle imposte IMU e TASI per l'annualità 2016 riferite all'immobile Centro Servizi di proprietà del Consorzio sito in località Alfina.

Con atti di accertamento n. 66 e n. 27 del 22/10/2022, il Comune di Castel Viscardo ha chiesto la liquidazione degli importi I.M.U. e TASI per l'annualità 2017 relativamente al summenzionato immobile, con l'irrogazione di sanzioni in ordine al mancato versamento.

In base al prospetto di liquidazione, l'importo totale dei due accertamenti comprensivo di interessi e sanzioni dovuti dal Consorzio, risulta pari ad euro 11.231,00.

13. Riduzione del personale dipendente.

Nel corso del 2017 i liquidatori sono stati costretti ad operare una drastica riduzione del personale dipendente. Stante la situazione finanziaria della liquidazione, già dall'anno 2016 infatti è stato impossibile pagare con regolarità gli stipendi dei dipendenti tanto che l'Ente aveva accumulato un consistente debito nei loro confronti (n. 22 mensilità non corrisposte).

Già nell'assemblea del 28/02/2017 i liquidatori hanno fatto presente ai soci che non era "più possibile dare seguito ad una "liquidazione conservativa" e mantenere in organico il personale dipendente, secondo le indicazioni date dall'assemblea", in considerazione anche delle disattese richieste, reiterate più volte dai liquidatori ai soci, di dotare la liquidazione delle somme almeno sufficienti a coprire le spese correnti.

In data 10 ottobre 2017 l'Avv. Ranchino di Orvieto, nell'interesse dei tre dipendenti del Consorzio, ha intimato il pagamento delle retribuzioni arretrate da agosto 2016.

In data 31/10/2017, i liquidatori, al fine di scongiurare le azioni legali dei dipendenti, hanno chiesto ai soci il

versamento dell'importo pari al 3% delle perdite accumulate al 31/12/2016. Importo sufficiente a coprire il debito accumulato nei confronti del personale.

In data 14/11/2017 i liquidatori, in assenza di provvedimenti dei soci per la sistemazione della questione afferente il personale dipendente, hanno proceduto al licenziamento di n. 2 unità lavorative.

In data 18/11/2017 l'avv Ranchino ha intimato il pagamento delle mensilità arretrate, pena l'immediato avvio delle azioni legali, ha chiesto l'inserimento di tutti i dipendenti nel portale regionale in corso di realizzazione, come previsto dal D.Lgs 175/2016 ed ha intimato il pagamento del TFR per i dipendenti licenziati.

Nell'assemblea del 07/12/2017 i comuni soci, in merito alla problematica relativa al pagamento del debito accumulato con il personale, hanno dichiarato la propria disponibilità a versare le somme richieste dai liquidatori qualora ci fosse stata anche la partecipazione di Sviluppumbria in quanto detentrica della maggioranza delle quote consortili. La Sviluppumbria, nella medesima seduta, ha dichiarato la propria impossibilità di procedere a versamenti straordinari nei confronti del Consorzio, stante il dispositivo di cui all'art. 14 del D.gs. 175/2016 (Decreto Madia) ed ha proposto all'assemblea di utilizzare le risorse finanziarie disponibili dell'Ente. I liquidatori, considerata l'inopportunità del pagamento delle spese correnti (personale) con le somme attualmente a disposizione che sono rivenienti dal realizzo del patrimonio, hanno chiesto all'assemblea apposita manleva da eventuali responsabilità. I comuni soci, pur dichiarandosi disponibili al versamento delle quote 2017 e ad anticipare quelle del 2018 entro il 31 gennaio al fine di scongiurare le eventuali azioni legali dei dipendenti, non si sono espressi sulla richiesta di esenzione da responsabilità in favore dei liquidatori per l'utilizzo delle risorse rinvenienti dalla vendita del patrimonio.

A seguito del pagamento delle quote consortili da parte dei soci nei primi mesi del 2018, è stato possibile saldare l'intero debito con i dipendenti.

In merito al futuro lavorativo del personale ed in relazione all'obbligo previsto dall'art. 25 del D. Lgs n. 175 del 2016 modificato nelle scadenze dalla Conferenza Unificata del 21 settembre 2017 (che esprime l'intesa sullo schema di decreto interministeriale attuativo dell'art. 25 comma 1 del D. Lgs n. 175 del 2016) i liquidatori hanno proceduto alla ricognizione del personale in servizio eccedente alla data del 23 Novembre 2017 e, in relazione allo stato di liquidazione del Consorzio ed alle prospettive future della stessa, ha individuato gli esuberi di personale in tutti i dipendenti del Consorzio.

Di tali esuberi è stata data comunicazione il 23/11/2017 sia alla Regione Umbria che al sindacato a cui sono iscritti i tre dipendenti, al fine di far accedere gli stessi dipendenti ai benefici previsti dalla normativa, qualora spettanti.

## **RIEPILOGO**

Dalla accettazione dell'incarico alla data del presente documento, la liquidazione ha dovuto affrontare una serie di problematiche relative ad omissioni di carattere tributario, opacità di alcuni contratti di locazione, questioni attinenti contenziosi esistenti e potenziali, rapporti con il mondo bancario e, non ultimo, ricognizione (per lo più vera e propria ricerca) di quanto lasciato dai precedenti amministratori.

Oltre all'operatività (in pratica quotidiana) gestita tramite mail e consultazioni telefoniche, gli organi della liquidazione hanno assicurato la presenza fisica presso la sede del Consorzio, quando necessario, oltre ad una serie di riunioni con gli Istituti bancari che hanno richiesto ciascuno interlocuzioni a livello locale presso i gestori delle posizioni e in alcuni casi anche presso le "direzioni di area".

Sono state eseguite analisi ed approfondimenti, agli atti del Consorzio, utili per l'approfondimento degli atti di gestione compiuti dagli amministratori e dunque prodromici rispetto alla valutazione del loro operato.

Dall'inizio della liquidazione è stata posta particolare attenzione al mantenimento dei rapporti con gli Istituti di credito al fine di gestire al meglio le passività bancarie. All'interno di tale attività sono stati intrattenuti rapporti frequenti con gli Istituti finalizzati a mantenere "in bonis" la posizione, ma il decadimento degli affidamenti, la nuova normativa di Vigilanza e promesse del passato rimaste senza alcun riscontro, hanno reso l'interlocuzione sempre più complicata e quasi tutte le posizioni sono state inevitabilmente classificate e segnalate a sofferenza.

Dopo aver preso atto dei principali debiti, sono stati autorizzati solo pagamenti di beni e forniture di servizi considerati indispensabili per il funzionamento del Consorzio e la sicurezza dei lavoratori in senso lato.

Sempre al fine di ben adempiere al mandato, considerate le indicazioni di Sviluppumbria, sono stati tenuti rapporti con quest'ultima e quindi per il suo tramite con la Regione Umbria.

Anche in considerazione del notevole debito da parte dei soci nei confronti del Consorzio e relativo alla copertura delle perdite pregresse, si è scelto di non procedere ai pagamenti per IMU e TASI dell'esercizio non avendone peraltro la disponibilità finanziaria; gli importi sono stati comunque accantonati per competenza. Si è proceduto ad interloquire con gli enti Soci che vantano crediti per IMU verso il Consorzio al fine di definirne la giusta quantificazione degli stessi negli anni e la corretta applicazione delle sanzioni (cumulo giuridico).

Da quanto precede emerge a) la complessità della liquidazione, b) che la soluzione scelta dai consorziati di procedere ad un realizzo dei beni in maniera ragionata e per nulla affrettata negando alla Liquidazione risorse finanziarie idonee a sostenere proposte di transazione ai creditori bancari, ha reso precario qualsiasi rapporto con il rischio di dover subire azioni esecutive senza la possibilità di farne fronte, e solo gli ultimi accordi hanno consentito di alleggerire i rischi.

I liquidatori pertanto rinnovano anche in questa occasione la richiesta ai consorziati di versamento di liquidità sufficiente per far fronte ai debiti che il Consorzio ha assunto verso i creditori a vario titolo (erario, enti soci per imposte locali, fornitori, istituto di credito).

## **PRINCIPI DI REDAZIONE**

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione della liquidazione dei beni e quindi della destinazione alla vendita unitaria di ogni singolo bene;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Sono stati altresì rispettati i seguenti postulati di bilancio di cui all'OIC 11 par. 15:

a) prudenza;

- b) rappresentazione sostanziale;
- c) competenza;
- d) costanza nei criteri di valutazione;
- e) rilevanza;
- f) comparabilità.

### **Prospettiva della continuità aziendale**

Trovandosi l'Ente già in fase di liquidazione la valutazione delle voci dell'attivo e del passivo è stata effettuata applicando criteri compatibili con lo stato di liquidazione.

Il bilancio è redatto in unità di euro.

### **CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423, QUINTO COMMA DEL CODICE CIVILE**

Non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'articolo 2423, quinto comma del Codice Civile.

### **CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI**

Non si sono verificati cambiamenti di principi contabili nell'esercizio.

### **CORREZIONE DI ERRORI RILEVANTI**

Non sono emersi nell'esercizio errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

### **PROBLEMATICHE DI COMPARABILITÀ E ADATTAMENTO**

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai sensi dell'art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, non si sono manifestate problematiche di comparabilità e adattamento delle voci di bilancio dell'esercizio corrente con quelle relative all'esercizio precedente.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio.

#### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono stati ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

#### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. 47 e 48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce 'A.5 Altri ricavi e proventi' del conto economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

- si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore recuperabile dei beni di riferimento;
- gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell'investimento temporaneo dei fondi presi a prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell'esercizio;
- gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
- gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d'arte.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni previste dall'OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell'OIC 16 par.80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%

Altri beni:

- mobili e arredi: 10%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- sistemi di interconnessione banda larga: 10%

Il costo dei fabbricati è stato rivalutato nel 2008 in applicazione del D.L. 185/2008 è stato predisposto un apposito fondo di svalutazione per tenere conto dei rischi di mancato realizzo del valore contabile del bene.

### **Rimanenze**

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

Tutti i beni a rimanenza sono costituiti da aree edificabili e fabbricati. In contrapposizione al valore delle rimanenze al fine di tenere conto del rischio costituito dall'eventuale mancato realizzo del valore come rappresentato è stato appostato un apposito fondo rischi.

Con riferimento ai criteri di valutazione adottati, si evidenzia inoltre quanto segue:

In conformità con l'OIC 13 par.42, i contributi in conto esercizio acquisiti a titolo definitivo sono stati portati in deduzione del costo di acquisto dei beni di riferimento.

### **Strumenti finanziari derivati**

Non sono presenti strumenti finanziari derivati.

### **Crediti**

I crediti sono classificati nell'attivo immobilizzato ovvero nell'attivo circolante sulla base della destinazione / origine degli stessi rispetto all'attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini contrattuali e dell'orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti.

#### **Crediti tributari**

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

### **Ratei e risconti**

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell'esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell'elemento temporale anche dell'eventuale recuperabilità.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

### **Fondi per rischi ed oneri**

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell'esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell'esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l'OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria o finanziaria).

### **Fondi per imposte, anche differite**

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell'OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d'imposta che non sono transitate dal conto economico.

### **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

### **Debiti**

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l'esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e sono iscritti al lordo di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

### **Valori in valuta**

Non presenti.

### **Costi e ricavi**

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.



## ALTRE INFORMAZIONI

Sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, da principi internazionali di generale accettazione (IAS/IFRS e USGAAP) al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

### IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 843.487 (€ 843.487 nel precedente esercizio).

	Immobilizzazioni i immateriali	Immobilizzazioni i materiali	Totale immobilizzazioni i
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	130.685	340.782	471.467
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	130.685	340.782	471.467
<b>Valore di bilancio</b>	0	843.487	843.487
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Costo</b>	130.685	1.184.269	1.314.954
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	130.685	340.782	471.467
<b>Valore di bilancio</b>	0	843.487	843.487

### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 843.487 (€ 843.487 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	843.487	800	732	339.250	1.184.269
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	0	800	732	339.250	340.782

<b>Valore di bilancio</b>	843.487	0	0	0	843.487
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
<b>Valore di fine esercizio</b>					
<b>Costo</b>	843.487	800	732	339.250	1.184.269
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	0	800	732	339.250	340.782
<b>Valore di bilancio</b>	843.487	0	0	0	843.487

## ATTIVO CIRCOLANTE

### Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
<b>Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante</b>	52.834	-15.925	36.909	36.909	0	0
<b>Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante</b>	2.892	-2.064	828	828	0	0
<b>Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante</b>	73.212	18.427	91.639	91.639	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	128.938	438	129.376	129.376	0	0

### Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si da atto che non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

## INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

### PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € -2.038.753 (€ -1.963.127 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
<b>Capitale</b>	541.234	0	0	0
<b>Riserve di rivalutazione</b>	2.026.142	0	0	0
<b>Riserva legale</b>	16.937	0	0	0
<b>Altre riserve</b>				
<b>Riserva straordinaria</b>	58.548	0	0	0
<b>Varie altre riserve</b>	3	0	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	58.551	0	0	0
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-4.527.404	0	-78.586	0
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-78.587	0	78.587	0
<b>Totale Patrimonio netto</b>	-1.963.127	0	1	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Capitale</b>	0	0		541.234
<b>Riserve di rivalutazione</b>	0	0		2.026.142
<b>Riserva legale</b>	0	0		16.937
<b>Altre riserve</b>				
<b>Riserva straordinaria</b>	0	0		58.548
<b>Varie altre riserve</b>	0	-1		2
<b>Totale altre riserve</b>	0	-1		58.550
<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	0	0		-4.605.990
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	0	0	-75.626	-75.626
<b>Totale Patrimonio netto</b>	0	-1	-75.626	-2.038.753

	Descrizione	Importo
	Arrotondamento euro	2
<b>Total e</b>		2

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	541.234	0	0	0
Riserve di rivalutazione	2.026.142	0	0	0
Riserva legale	16.937	0	0	0
Altre riserve				
Riserva straordinaria	58.548	0	0	0
Varie altre riserve	0	0	0	0
Totale altre riserve	58.548	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	-4.422.894	0	-104.510	0
Utile (perdita) dell'esercizio	-104.510	0	104.510	0
Totale Patrimonio netto	-1.884.543	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	0	0		541.234
Riserve di rivalutazione	0	0		2.026.142
Riserva legale	0	0		16.937
Altre riserve				
Riserva straordinaria	0	0		58.548
Varie altre riserve	0	3		3
Totale altre riserve	0	3		58.551
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		-4.527.404
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	-78.587	-78.587
Totale Patrimonio netto	0	3	-78.587	-1.963.127

### Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi - per altre ragioni
Capitale	541.234	APPORTO DEI SOCI		0	0	0
Riserve di rivalutazione	2.026.142	ALTRA NATURA	A-B	2.026.142	0	0
Riserva legale	16.937	UTILI	A-B	16.937	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	58.548	UTILI	A-B-	58.548	0	0
Varie altre riserve	2			0	0	0

<b>Totale altre riserve</b>	58.550			58.548	0	0
<b>Totale</b>	2.642.863			2.101.627	0	0
<b>Quota non distribuibile</b>				2.101.627		
<b>Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro</b>						

	Descrizione	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazioni	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: per copertura perdite	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi: per altre ragioni	Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
	ARROTONDAMENTO EURO	2	ALTRA		0	0	0	
<b>Totale</b>		2						

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti ulteriori informazioni.

### Riserve di rivalutazione

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente:

	Valore di inizio esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Legge n. 2/2009</b>	2.026.142	2.026.142
<b>Altre rivalutazioni</b>		
<b>Totale Riserve di rivalutazione</b>	2.026.142	2.026.142

### DEBITI

#### Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata superiore a 5 anni
<b>Debiti verso banche</b>	519.305	16.884	536.189	536.189	0	0
<b>Debiti verso fornitori</b>	511.479	15.139	526.618	526.618	0	0
<b>Debiti tributari</b>	595.056	46.258	641.314	641.314	0	0
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	3.096	-1.505	1.591	1.591	0	0
<b>Altri debiti</b>	2.799.494	1.001	2.800.495	2.800.495	0	0
<b>Totale debiti</b>	4.428.430	77.777	4.506.207	4.506.207	0	0

### Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Ammontare
<b>Debiti assistiti da garanzie reali</b>	
<b>Debiti non assistiti da garanzie reali</b>	4.506.207
<b>Totale</b>	4.506.207

## INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

### RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si riportano di seguito i ricavi di entità o incidenza eccezionali:

	Voce di ricavo	Importo	Natura
	A) 5)	32.407	INSUSSITENZE DEL PASSIVO
<b>Totale</b>		32.407	

### COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si dà atto che non vi sono costi di entità o incidenza eccezionali.

### IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

In relazione al risultato dell'esercizio non vi sono imposte dovute.

## ALTRE INFORMAZIONI

### Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Impiegati	1
Totale Dipendenti	1

### Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	31.200	5.709

### Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile si da atto che non sono presenti impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

### Operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si da atto che non vi sono operazioni realizzate con parti correlate.

### Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si da atto che non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si informa che non vi sono fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

### Strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si da atto che non sono presenti strumenti finanziari derivati.

### **Destinazione del risultato d'esercizio**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone di destinare a nuovo la perdita di esercizio.

### **L'organo amministrativo**

**CAMPAGNA CARMELO**

**AGABITI MARCO**

### **Dichiarazione di conformità**

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società